

PROVINCIA di Torino

COMUNE di SAUZE DI CESANA

Copia ottenuta mediante decalco dell'originale
che forma il Registro delle deliberazioni
del Consiglio, scritta a macchina, in prima
battuta, ai sensi della Circolare Prefettizia
del 13 Aprile 1933, N. 20681 Div. 2/1.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 12

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL PASCOLO SUGLI APPEZZA-
MENTI DI PROPRIETA' COMUNALE

L'anno millenovecento cinquantadue il giorno dodici del mese
di Marzo alle ore dieci nella solita sala delle adunanze Consiglieri,
convocato per deliberazione della G.M. in data 6 Marzo 1952, n. 18 di reg.
con avvisi scritti, spediti a domicilio di ciascun Consigliere, come riferisce il Messo Comunale,
si è radunato il CONSIGLIO COMUNALE, in sessione ordinaria
ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Sono presenti i Signori:

1	<u>MERLIN Giovanni</u>	<u>16</u>
2	<u>MANZON Felice</u>	<u>17</u>
3	<u>PERRACHON Casimiro</u>	<u>18</u>
4	<u>TULLIO PONCET Claudio</u>	<u>19</u>
5	<u>MANZON Maria</u>	<u>20</u>
6	<u>PERRACHON Giuseppe</u>	<u>21</u>
7	<u>RUSTICHELLI Mario</u>	<u>22</u>
8	<u>PERRACHON Vittorio</u>	<u>23</u>
9	<u>BREUSA Luigi</u>	<u>24</u>
10	<u>GALLICE Alfredo</u>	<u>25</u>
11	<u>REYMOND Luigi</u>	<u>26</u>
12		<u>27</u>
13		<u>28</u>
14		<u>29</u>
15		<u>30</u>

Sono assenti i Signori: MANZON Francesco Claudio - MANZON Mario -
BERTON Claudio - GALLICE Martino.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Sig. PASTO' Geom. Pietro
Sindaco, Sig. Merlin Giovanni, constatato il numero legale a deliberare degli intervenuti
apre la seduta assumendone la presidenza.

1. Consiglieri;

Ad unanimità di voti, espressi per alzata di mano

D E L I B E R A

1°) revocare, come revoca, per i motivi espressi in premessa, le deliberazioni consigliari 13 Maggio 1949, n. 32 di reg. e 15 Maggio 1950, n. 171

2°) approvare il presente regolamento per l'esercizio del pascolo sugli appezzamenti di proprietà comunale, che si compone di complessivi quarantuno articoli e che si passa a trascrivere perché di questa deliberazione ne faccia parte integrante e sostanziale: INVIAMENTO PER L'ESEERCIZIO DEL PASCOLO SUGLI APPZZAMENTI DI PROPRIETÀ COMUNALE.

Art. 1

La generalità degli abitanti del Comune ed i proprietari ed affittuari di terreni situati nella circoscrizione comunale, possono innestare e mantenere il proprio bestiame, osservando le norme contenute nel presente regolamento.

Prescrizioni, vincoli, limitazioni e divieti

Art. 2

L'esercizio del pascolo negli appezzamenti di proprietà comunale è soggetto a tutte le norme dello "Statuto di massima e di polizia forestale" approvato dalla Camera di Commercio Industria e Agricoltura, a sensi dell'art. 135 del R.D. 30 Dicembre 1923, n. 3267.

Art. 3

Il bestiame immesso al pascolo è sottoposto a tutte le disposizioni di cui agli articoli 25, 26 e 27 del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con R.D. 10 Maggio 1914, n. 533 e agli obblighi derivanti da eventuali ordinanze Prefettizie e dell'Autorità Comunale relative alla Polizia Veterinaria.

Art. 4

Sono esclusi temporaneamente dal pascolo i terreni soggetti a vincolo specificati dall'art. 9 del citato R.D. 30 Dicembre 1923, n. 3267 e precisamente:

- a) i boschi di nuovo impianto e di nuova formazione oppure distruetti dagli incendi fino a che lo sviluppo delle giovani piante e dei nuovi virgulti sia tale da escludere ogni pericolo di danni;
- b) i boschi adulti troppo radi e deperenti fino a che non sia assicurata la ricostruzione di essi;
- c) i boschi e terreni ricoperti da cespugli aventi funzioni protettive.

Tutti terreni aperti all'esercizio del pascolo, unicamente su determinazione della Camera di Commercio Industria e Agricoltura, su conforme parere dell'Autorità Forestale, a sensi del secondo comma dell'art. 9 del R.D. 30 Dicembre 1923, n. 3267.

Art. 5

È proibito il pascolo di qualsiasi specie di animali lungo i cigli, le sponde, i fossi laterali delle strade, sponde dei canali e nei terreni secchi e frantumati.

Art. 6

Ogni proprietario non può tenere sui pascoli più di una capra ed al riguardo deve sempre uniformarsi alle disposizioni date dall'Autorità Forestale.

Le capre dovranno essere legate ad una corda e fatte pascolare esclusivamente nei terreni ^{non} boscati e nelle zone cespugliate frananti.

Art. 7

Il bestiame deve essere condotto al pascolo custodito e sorvegliato da pastori idonei.

Resta assolutamente proibito il pascolo vagante e notturno, cioè il bestiame deve essere condotto al pascolo e dovrà pascolare soltanto durante le ore del giorno, dal sorgere al tramonto del sole.

Il bestiame sorpreso a pascolare senza custodia verrà sequestrato e trattenuto fino a tanto che non sia stato rintracciato il proprietario, fatta salva l'adozione delle misure di spetanza dell'Autorità Comunale in via amministrativa e dell'Autorità Giudiziaria, per assicurare il risarcimento dei danni eventualmente arrecati.

Per il bestiame bovino ed ovino, esclusi in modo assoluto i caprini, che non può recarsi giornalmente nei pascoli per infermità od altre cause accertate dalla Commissione per i pascoli, costituita a sensi dell'art. 25, è ammesso in via eccezionale il

pascolo senza custodia in particolare sono un abuso e ...
missione stessa, di cui al n° 7 dell'art. 27.

Art. 8

Il pascolo bovino negli appenzamenti a detto bestiame riservato avrà inizio il 1° giugno.

Art. 9

Il bestiame ovino e caprino non può pascolare nei pascoli assegnati ai bovini fino al 10 settembre.

Art. 10

I bovini, per accedere ai loro pascoli, potranno transitare nei pascoli assegnati agli ovini, mentre gli ovini e caprini non potranno transitare, per nessun motivo, nei pascoli dei bovini fino alla data indicata nel precedente articolo 9.

Art. 11

E' tassativamente vietato l'abbruciamento della rangelia, delle erbe e cespugli infestanti senza il permesso del Corpo delle Foreste.

Art. 12

E' vietato asportare dai pascoli l'erba e le detezioni degli animali.

Art. 13

I contravventori ai divieti di cui al precedente art. 12 saranno puniti con una ammenda di L. 500 per carico asportato, in caso di recidiva, oltre al pagamento dell'ammenda, verrà provveduto per la denuncia all'Autorità Giudiziaria.

Art. 14

Il carico di bestiame per ogni pascolo non può in alcun caso superare quello stabilito dall'art. 27, n. 1, e ad intento per lo solo due specie: bovini ed ovini. Non è quindi ammessa la sostituzione di un determinato numero di capi adulti di bestiame bovino ad ovino, con un maggior numero di bestiame sotto o sopra l'anno.

Art. 15

Nella eventualità che il numero di bestiame di un dato pascolo risulti superiore al carico massimo stabilito, il numero eccedente sarà ridotto dai quantitativi più elevati alchiarati e controllati a norma degli articoli 18 e 19 del presente regolamento, tenuto inoltre essenzialmente conto della estensione della proprietà privata di ogni singolo utente e del carico omnesso, a sensi dell'art. 2 del Regolamento per l'esercizio della promiscuità dei pascoli sui beni di proprietà privata deliberato il 13 Febbraio 1952, n. 3, ciò per evitare speculazioni a danno degli abitanti residenti tutto l'anno nel Comune.

Art. 16

Nel caso che il numero di bestiame di una frazione, borgata o malga sia troppo esiguo in relazione al pascolo usufruito, tenuto presenti le particolari consuetudini locali, l'Autorità Comunale, sentita la Commissione per i pascoli, ne darà comunicazione agli utenti affinché il numero dei capi sia aumentato al numero massimo stabilito, dagli utenti stessi che degli utenti dalle altre frazioni, borgate o malghe, il cui carico è troppo elevato o dai pastori fran-

enunciati.

Art. 17

Gli eventi dritti al pascolo sono tenuti a prestare gratuitamente un massimo di tre giornate lavorative per eseguire lavori di manutenzione e miglioramento del pascolo. In caso di inadempienza verranno applicate le tariffe di cui al Regolamento comunale dell'imposta delle prestazioni d'opera deliberato il 27 Novembre 1948, n° 139 e modificato il 13 Agosto 1949, n. 72, approvato rispettivamente dalla Giunta Provinciale Amministrativa il 13 Gennaio 1949 col n. 1122/91 Div. 4° e il 10 Novembre 1949 n. 41774 Div. 4°.

Denuncia del bestiame fuorviato nel pascolo - controllo -

Ruolo di pascolo

Art. 18

Fino al termine massimo di tre giorni dalla notificazione, gli eventi dritti al pascolo dovranno denunciare al Comune il numero e la specie del bestiame che intendono immettere negli appezzamenti di proprietà comunale pascolivi.

Art. 19

Gli agenti comunali preposti alla sorveglianza, coadiuvati nei casi che si rendessero opportuni, da due Consiglieri comunali e da agenti forestali, effettueranno non più tardi del 28 Giugno il controllo del bestiame denunciato, per accertare le eventuali evasioni.

Art. 20

La limitazione di bestiame non denunciato, oltre all'ammenda

prevista in Commissione per il pascolo è dovuta riguardo al parere dell'Autorità Forestale competente per territorio.

Art. 21

La Giunta Municipale, avute le denunce e i dati del controllo effettuato ai sensi dell'art. 19, compila il ruolo dei diritti patrimoniali di pascolo con le tariffe deliberate dal Consiglio Comunale e con l'indicazione del numero e della specie del bestiame.

Il ruolo verrà pubblicato all'Albo Pretorio entro la prima decade del mese di luglio e costituisce titolo al diritto di pascolo.

Copia di tale ruolo sarà fornita agli incaricati preposti alla sorveglianza.

Art. 22

Per gli animali che morissero, per malattia o per infortunio, entro il 31 luglio, il Comune restituirà il corrispettivo di pascolo pagato.

Alla domanda di rimborso dovrà essere allegato il certificato del veterinario condotto comprovante la causa di perdita dell'animale.

Art. 23

Gli animali acquistati e comunque avuti in socida e in affitto dopo l'inizio della stagione pascoliva, potranno essere iscritti in un ruolo suppletivo di pascolo, a condizione che non siano raggiunto il limite di carico di cui agli articoli 14, 15 e 27 n° 1 del presente regolamento.

Comunque, detti animali, non potranno essere ammessi al pascolo se i loro proprietari non avranno ottemperato alle disposizioni dell'art. 5.

Art. 24

La immissione di bestiame nei pascoli comunali, anche per un solo giorno, comporta il pagamento del corrispettivo di pascolo dovuto per l'intera stagione pascoliva, ciò per ovvie ragioni di controllo.

Commissione Comunale per i pascoli

Art. 25

Entro il mese di Marzo di ogni triennio, il Consiglio Comunale nomina una speciale "Commissione per i pascoli" composta di cinque membri, rappresentanti gli aventi diritto all'uso dei pascoli, scegliendoli fra coloro che abbiano speciale competenza in materia.

Art. 26

La Commissione per i pascoli è presieduta dal Sindaco o da un suo delegato e prende le decisioni a maggioranza di voti.

I suoi membri possono essere rieletti.

Art. 27

La Commissione per i pascoli cura la gestione, la sorveglianza generica sugli appezzamenti pascolivi e l'applicazione delle norme del presente regolamento. Inoltre :

1° - determina, previo parere e d'accordo con l'Autorità Forestale,



- 11 - numero massimo di bestiame che potrà caricarsi sui pascoli;
- 2° - le eventuali modificazioni alle delimitazioni e variazioni alla data di alpeggio di cui agli articoli 29 e 30;
- 3 - regola, occorrendo, il turno di pascolo, dividendo i pascoli comunali in un congruo numero di zone delimitate possibilmente da confini naturali e artificiali facilmente identificabili;
- 4 - stabilisce e fa adottare i più razionali sistemi di concimazione, di irrigazione concimante, di spargimento del letame a mezzo di operai, di mandrie, etc;
- 5 - determina i lavori necessari per la conservazione ed il miglioramento della produzione dei pascoli, sorvegliando l'andamento e la esecuzione;
- 6 - stabilisce annualmente, in relazione alle condizioni produttive dei pascoli comunali, il numero delle prestazioni d'opera gratuite da farsi dagli aventi diritto al pascolo di cui all'art. 17;
- 7 - fissa, ai sensi dell'art. 7, le particolari zone in cui è ammesso in via eccezionale il pascolo senza custodia per i bovini ed ovini che non possono recarsi giornalmente nei pascoli per infermità o per altre cause, stabilisce e controlla le cause stesse;
- 8 - predispone le misure sanitarie atte a prevenire od a limitare i danni causati dalla malattia cui può andare incontro il bestiame immesso al pascolo;

9 - provvede infine a tutto quanto è necessario per rendere i pascoli comunali sempre più produttivi, in maniera che la popolazione possa trarne il massimo utile.

Delimitazioni del pascolo

Variazioni di dati e di vincolo del pascolo

Art. 28

Come base, gli appezzamenti comunali riservati al pascolo, vengono edesi delimitati alle singole frazioni, borgate e malghe, e gli aventi diritto dovranno rispettare tali delimitazioni :

PASCOLI COMUNALI ASSEGNATI ALLA FRAZIONE ROLLIERES :

BOVINI :

Regione "Outra" delimitata dal confine del bosco comunale "Outra" della frazione Champias du Col del Comune di Sestriere e dal confine degli ex Comuni di Bonsson e Thuras (ora Cesana Torinese) - a valle la proprietà privata e torrente Ripa - a monte lo spartiacque della vetta.

OVINI :

Regione "Chalvet, Pera dell'Aigle, Rocce del Dco, Gran Côt de Vals."

PASCOLI COMUNALI ASSEGNATI IN COMUNITÀ A SAUZE DI CESANA E BORGATA BESSE' BAS :

BOVINI :

Regione "Outra" (Cima Bosce), delimitata dal confine con il bosco comunale "Outra" della frazione Champias du Col del Comune di Sestriere al Rio Chalvet - a valle la proprietà privata ed a monte

lo spartiacque della vetta .

OVINI :

Regione Inocla, delimitata/della sponda destra del Rio Chalvet alla sponda sinistra del Rio Platte Polate - a valle il torrente Ripa ed a monte lo spartiacque delle vette.

PASCOLI COMUNALI ASSEGNATI ALLE BORGADE GIUDICIALI E BRUSA' DEL

MERLE :

Bovina :

Regione Gendrand della sponda destra del Rio Platte Polate alla sponda sinistra del Rio Vallonetto - a valle il torrente Ripa ed a monte lo spartiacque delle vette seguendo la strada di accesso al pascolo Vallonetto.

PASCOLI COMUNALI ASSEGNATI IN COMUNITA' ALLE BORGADE BESSEN ALTO -

BESSEN BAS - GIUDICIALI - BRUSA' DEL MERLE :

OVINI :

la regione a sinistra del Rio Cegrassa delimitata: a valle della strada comunale da Brusà del Merle a Bessen Bas, a monte dal canale irrigatorio del Souli, fino al Rio Grand'Ula.

la regione a monte del canale irrigatorio del Souli della sinistra del Rio Grand'Ula al Rio Colombiera fino al monte Giornolet, a valle il torrente Ripa.

PASCOLI COMUNALI ASSEGNATI ALLA BORGADE BRUSA' DEL PIAN :

BOVINA :

la zona Vallonetto della sponda destra del Rio Vallonet al confine col pascolo Gendrand - a valle la strada di accesso - a monte le vette.

il piano delle Rocce del Rio Vallonot al Rio della Pissa - a Valle
il torrente Ripa, a monte le roccie della del Peronetto.

La regione Pelvo della sponda destra del Rio del Pelvo alla punta
Calre - a valle le roccie sotto la strada di accesso al Pelvo.

OVINI :

Regione Drossen, la regione Colombiera, le roccie della Gran Cina
fino al Monte Miosse.

PASCOI COMUNALI ASSIGNATI ALLA BORATA TRONCA :

BOVINI :

Il piano delle Sagne del Rio Pontet, regione Pelvo con i limiti e
in comunione con il bestiame della Borata Brush del Plan, le Côte
Julienne.

OVINI :

Regione Colombiera, regione Bucleressa, Vallone Renard, Serre Morona.

PASCOI COMUNALI ASSIGNATI ALLA BORATA COLONNIERA ARGENTIERA :

Regione Delatua partendo dalla fontana Paerd fino alla regione Bo-
rut, la zona del canale Germa fino al Rio Arburero, cioè tutta la
zona a monte della sponda sinistra del torrente Ripa eccettuato
il tratto della regione Borut.

OVINI :

Regione Bucleressa, il tratto del Borut fino al canale Platasse,
Monte Apenna, Monte Vergia, il monte Para Rula fino al confine con
il pascolo comunale Gran Moul.

PASCOI COMUNALI ASSIGNATI ALLA BORATA PIANE :

BOVINI :



Lato e mezzogiorno della Valle lunga dal Rio del Passo della Capra ai confini con Praly e con la Francica - a valle il Rio Val lunga.

OVINI :

Lato nord della Valle lunga fino ai confini con la Francica - a valle le proprietà private a monte la punta Pera Rula e le vette fino a cima Rondel.

Regione Pera Rula in comunione con gli ovini della Borgata Argentera.

Monte Vergia e Monte Apenna in comunione con la Borgata Argentera e Petra Seccia.

PASCOLI COMUNALI ASSEGNATI ALLA BORGATA PETRA SECCIA :

Regione Tampe, Regione Olamette, Regione Pelvo, quest'ultima in comunione con le borgate Tronca e Prusà del Plan.

OVINI :

Monte Apenna e Monte Vergia in comunione ~~in comunione~~ con le borgate Argentera e Plane.

Serre Merona fino al Rio Colombiera in comunione con la borgata Tronca.

PASCOLI COMUNALI ASSEGNATI alle borgate SEUIL E BESSEN ALTO :

Clausse del Patre e i pascoli a monte del canale irrigatorio del Seuil dal Rio Grand'Ula al Rio del Due.

A monte del canale irrigatorio del Seuil partendo dalla drata della
destra del Rio Grand'Ula fino alla strada del bestiame detta del-
le lagne, a valle la proprietà privata - a monte lo spartiacque
delle vette.

OVINI:

A monte del canale irrigatorio del Seuil partendo dalla drata del-
le lagne fino alla Serra della Plata Clavigliet ed il pascolo che
passa a monte della drata del Sises, seguendo il ciglio Platassa
fino ai confini con il Comune di Pregelato.

PASCOLI ASSEGNATI ALLE GRANGIE SISES:

BOVINI:

Il pascolo che partendo dal Serra della Plata Clavigliet va fino
al confine con il Comune di Sestriere - a valle la proprietà pri-
vata - a monte la drata del Sises.

OVINI:

La regione Marchisai nel vallone del Chasnetto dei confini con
Sestriere al ciglio Platassa ed il pascolo in comunione con la
Borgata Bessen Alto dal ciglio Platassa ai confini con Pregelato.

Art. 29

Qualsiasi modifica stabile alla delimitazione dei pascoli
deve essere deliberata dal Consiglio Comunale entro il 31 Marzo,

comporta una soprattassa pari al triplo del corrispettivo normalmen-
te dovuto.



Art. 30

Il Sindaco, con sua speciale ordinanza, sentita la Commissione pascoli, potrà variare per la sola stagione pastorizia in corso, le date di inizio e termine dei pascoli, come pure potrà concedere o inibire il pascolo in certe zone e ciò per motivi eccezionali di stagione o per altre cause impreviste.

Art. 31

Le modificazioni di cui all'art. 29 e le variazioni di cui all'art. 30 saranno rese note mediante avvisi da affiggersi all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi e nelle frazioni, borgate e malghe a cui le modificazioni e le variazioni si riferiscono.

Disposizioni finali e transitorie

Art. 32

Tutti i lavori che siano modificazione di manufatti eventualmente esistenti non potranno essere eseguiti dal gruppo di utenti senza il consenso della Commissione.

In caso di trasgressione dovrà provvedersi al risarcimento del danno eventualmente arrecato.

Art. 33

Nessuna miglioria dovrà essere eseguita dal gruppo di utenti di ogni pascolo senza il consenso della Commissione, eccettuata l'ordinaria manutenzione degli eventuali fabbricati e manufatti,

della viabilità, lo spurgo delle opere per l'acqua e la concimazione.

Art. 34

Le eventuali contestazioni tra il Comune, la Commissione di cui all'art. 25 e il gruppo di utenti, saranno inappellabilmente risolte dall'Ispettorato Ripartimentale del Corpo Forestale dello Stato.

Art. 35

Le trasgressioni al presente regolamento, ove non costituissero reato contemplato dal Codice Penale o da altre leggi e regolamenti generali, saranno accertate e punite ai sensi della vigente legge Comunale e Provinciale.

Art. 36

Per le contravvenzioni commesse da persone soggette all'alternanza, direzione e vigilanza, sono applicabili le disposizioni dell'art. 196 del vigente Codice Penale.

Art. 37

Le infrazioni agli ordini impartiti dalla Commissione di cui all'art. 25, saranno punite col massimo previsto dall'art. 135 della Legge 30. Dicembre 1923, n. 3267 e successive modificazioni.

Art. 38

L'utente dei pascoli comunali colpito da tre contravvenzioni nella medesima stagione pascoliva, potrà essere sospeso fino ad